

#### COMUNE DI BIANCHI

**Provincia di Cosenza**

**COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale**

|  |  |
| --- | --- |
| **n. 7**  **data 16 /03/2017** | **OGGETTO** Conferma Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016. |

**L'anno duemiladiciassette , il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Presenti** | **Assenti** |
| 1 | **Tommaso Paola** |  | **Sindaco** | **X** |  |
| 2 | **Angelo Francesco Perri** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 3 | **Alessandro Bianco** |  | **Consigliere** |  | **X** |
| 4 | **Antonio Talarico** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 5 | **Giacomo Oreste Muraca** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 6 | **Pietro Talarico** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 7 | **Stefania Elia** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 8 | **Rosaria Filice** |  | **Consigliere** | **X** |  |
| 9 | **Guglielmo Elia** |  | **Consigliere** |  | **X** |
| 10 | **Antonello Giacinto Muraca** |  | **Consigliere** |  | **X** |
| 11 | **Emanuele Maletta** |  | **Consigliere** |  | **X** |
| **TOTALE** | | | | **7** | **4** |

**Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso Paola.**

**Assiste il Segretario Comunale, Dott. Cristina Gimondo**

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Su proposta del Sindaco

OGGETTO. Conferma Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2,T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore dimercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 5 del 29.04.2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce conferma ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che il suddetto Piano è stato trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, 324/2016 e che a tutt’oggi non risulta essere pervenuta alcuna risposta ;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate nel Piano e per le motivazioni nello stesso illustrate.

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai Responsabili di Servizio Finanziario ed amministrativo;

PRESO ATTO Del parere favorevole del revisore dei conti

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate nell’allegato Piano e per le motivazioni nello stesso illustrate .

3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 31.12.2017;

4. di autorizzare la Giunta per l’alienazione della quota della società Presila Cosentina.

5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi

8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

IL SINDACO

Dott. Tommaso PAOLA

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;

Sentita l’introduzione del Sindaco,

Visto il T.U.E.L. approvato con D.l.gs 267/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N.7

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI //

ASTENUTI //

**D E L I B E R A**

APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato ed integralmente riportato in premessa.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

*IL SEGRETARIO**COMUNALE* *IL SINDACO*

*Dott. Cristina Gimondo* *Dott. Tommaso Paola*

***PUBBLICAZIONE***

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs n. 267/2000

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

Mazza Emilia

***ESECUTIVITA’***

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio on-line per dieci giorni consecutivi senza che sia intervenuta richiesta di invio al controllo.

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

*Dott. Cristina Gimondo*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Allegato A**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare –**

Quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall’art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall’Ente con deliberazione n. 5 del 29.04.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione n. 12/2016. Si evidenzia che all’esito del suindicato piano di razionalizzazione le società partecipate dal Comune di Bianchi , erano in numero di quattro

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge All’art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, l’art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell’art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l’Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l’equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell’ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l’autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di “società strumentale”, come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L’ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all’utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all’art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l’attività di “autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’ “oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

• la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);

• la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);

• servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);.

• la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1. 6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

• società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);

• società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);

• società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. - Analisi delle singole partecipazioni ed esito.

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l’analisi delle singole partecipazioni dell’Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente puto 1.

1. **Cosenza Acque Spa**

La società Cosenza Acque Spa è di proprietà del Comune per lo 0,213% rappresentato da n. 773 azioni ordinarie. Altri 87 Comuni hanno aderito a tale società.

E' una società multi partecipata costituita con atto notarile del 27/06/2003 avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 1 Cosenza.

I criteri proposti dalla normativa vigente, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società

Il Comune non ha nominato all’interno della società né amministratori né sindaci.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, per il momento, seppur minoritaria, nella società Cosenza Acque Spa, in attesa che si definisca, nel più breve tempo possibile e comunque nel corso dell’anno, la posizione giuridica della Società nei confronti della Regione. In considerazione di ciò non appare conveniente l’immediata fuoriuscita dalla società pur con le perdite riportate che tuttavia vengono ripartite fra i vari Comuni in proporzione delle relative quote.

Si conclude l’analisi con l’indicazione di ulteriori dati:

N. amministratori: 1

N. dipendenti: 0

Risultati di bilancio:

Anno 2011: euro - 12.560,00

Anno 2012: euro - 13.552,00

Anno 2013: euro - 10.207,00

Anno 2014: euro . 14.135

1. **GAL Savuto s.r.l- Area rurale 6**

Il gruppo di Azione Locale Savuto, società consortile a responsabilità limitata, nasce nel 2009 con la finalità di presentare alla Regione Calabria un valido piano di sviluppo locale a valere sul psr 2007/2013.

In seguito all’approvazione del Piano di Sviluppo Locale (basato sulla valorizzazione delle risorse locali) da parte dell’assessorato agricoltura della Regione Calabria, il Gal Savuto ha iniziato negli ultimi mesi del 2010 a programmare l’attuazione delle misure previste dal PSL a beneficio degli attori dello sviluppo dell’area ( operatori Pubblici e Privati).

La filosofia tipica del metodo Leader, concertazione – programmazione dal basso-integrazione, ha dunque nel Gal Savuto un protagonista operativo, attento alle esigenze di programmazione e di finanziamento dell’area.

Successivamente i Comuni ed i soggetti privati dell’area rurale 6 sud cosentina hanno costituito, su iniziativa del Gal Savuto, il Partenariato dell’area rurale 6, al fine di presentare proposte progettuali coordinate.

La filosofia tipica del metodo Leader, diventa partenariato e sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD.

Ai Comuni inizialmente aderenti ( quasi tutti della Valle del Savuto), la Comunità Montana del Savuto e 14 soci privati, appartenenti all’imprenditoria locale, si sono aggiunti quelli del basso Tirreno Cosentino. Sono in corso le procedure per l’aumento del capitale sociale e le modifiche statutarie-

La società attiva nel raggiungimento degli Comuni obiettivi di sviluppo ha reso possibile la realizzazione di significativi interventi pubblici finalizzati alla promozione dello sviluppo sostenibile locale.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione.

La società ha concluso gli ultimi tre esercizi finanziari con un utile di esercizio.

**3) Presila Cosentina s.p.a.**

La Presila Cosentina SpA è una Società pubblico-privata, con sede legale in Rogliano – Via A. Guarasci, 152, che opera nel sottoambito della Presila.

Le quote azionarie sono detenute al 51% dai Comuni del sottoambito e al 49% dal Socio Privato “Ecologia Oggi SpA”.

E’ in possesso dell’Iscrizione all’Albo Smaltitori per la categoria 1 E procedura ordinaria, che consente alla Società di poter eseguire i servizi fuori dal proprio ambito di appartenenza.

Eroga servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica o impianti di recupero dei rifiuti solidi urbani e differenziati, erogazione di servizio di spazzamento strade.

La Società ha l’intento prioritario di adeguare i servizi di igiene urbana ai nuovi standard necessari per ottenere il massimo recupero dei rifiuti urbani ed il consequenziale minor conferimento agli impianti di smaltimento finale.

Il Comune di Bianchi detiene una quota azionaria dello 3,237%

In considerazione che la società non eroga per il Comune di Bianchi alcun servizio **E’ intenzione dell’amministrazione confermare la dismissione della partecipazione.**

La società ha concluso gli ultimi tre esercizi finanziari con un utile di esercizio.

**4. Consorzio intercomunale Valle Bisirico.**

L’appartenenza al Consorzio è deliberato con atto consiliare, non è stata inserita nella deliberazione originaria di ricognizione delle partecipate.

Il Comune di Bianchi ha costituito nel 2005, insieme ai Comuni di Carpanzano, Bianchi, Pedivigliano e Scigliano, il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico Rsu, che si occupa della gestione rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata. La partecipazione di questo Ente è pari al 28,50%. Il Consorzio ha concluso gli ultimi tre esercizi finanziari con un utile di esercizio. Attesa l’utilità e l’economicità del servizio svolto dal Consorzio per tutti i Comuni consorziati, **è intenzione di questo Comune mantenere la partecipazione,** anche in considerazione del fatto che Il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico Rsu rientra fra i consorzi di servizi e non può essere ricondotto nell’alveo dei consorzi di funzione che, ai sensi dell’art. 2 comma 186, lettera e) della legge 191 del 2009, devono essere soppressi a decorrere dal 2011.

**5. ASMENET Calabria** società che garantisce la diffusione di servizi innovativi e sostiene il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Calabria attraverso la messa ai disposizione ai comuni di risorse tecnologiche e di know how specialistico, come mail e siti istituzionali, PEC e piano di informatizzazione comunale**. E’ intenzione di questa amministrazione mantenere la partecipazione. La quota del Comune ammonta ad una percentuale dello 0,14%**

3 - Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un’ottica di continuità al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. Le partecipazione del Comune di Bianchi di fatto sono di scarsa entità e numericamente ridotte.